

EMANUELA NALLI*

*Sui fondamenti romanistici del diritto europeo in materia di obbligazioni e contratti***

1. Con l'opera *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference*, a cura di Giovanni Luchetti e Aldo Petrucci e con la collaborazione di Ivano Pontoriero, prosegue il lavoro di "dissodamento" in chiave storico-comparatistica, avviato con la pubblicazione nel 2006 del libro sui *Principles of European Contract Law*, in vista di un sempre maggiore intento di armonizzazione e di affinamento del Progetto di un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti.

Tale piano di lavoro per un diritto contrattuale comune è in continua evoluzione e passa attraverso l'elaborazione di diversi testi: ai *Principles of European Contract Law* della Commissione coordinata da Ole Lando e Hugh Beale hanno fatto seguito il *Draft Common Frame of Reference* predisposto dallo Study Group on a European Civil Code e dal Research Group on EC Private Law (Acquis Group) coordinato da Christian von Bar, Eric Clive e Hans Schulte-Nolke, ed il più recente *Draft* derivante dal *Feasibility Study*, pubblicato dalla Commissione europea nel maggio 2011, che è opera di un gruppo di esperti nominati dalla Commissione con l'apporto dei rappresentanti delle categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni, principalmente rappresentative di consumatori e professionisti¹.

* *Avvocato del Foro di Camerino.*

** A proposito di Giovanni LUCHETTI e Aldo PETRUCCI con la collaborazione di Ivano PONTORIERO (a cura di), *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference*, "Parerga historiae et iuris. Approfondimenti di storia del diritto, della cultura e della società", Bologna, Patron, 2010, p. 370.

¹Il "Draft Common Frame of Reference" (DCFR) si è rivelato di notevole interesse accademico, ma poco adatto alle esigenze degli operatori. Il "Draft derivante dal Feasibility Study for a Future Instrument in Euro-

Il volume si apre con una necessaria introduzione che, illustrando le origini, le ragioni, la struttura ed il contenuto del *Draft Common Frame of Reference* (= DCFR) prepara il passo all'esame delle più importanti disposizioni ed istituti del DCFR per compiere un'opera di confronto e di raccordo con le norme del diritto privato vigente nei vari paesi dell'UE, appartenenti ai sistemi di Civil law e Common law, nonché di collegamento con le fonti romane e la loro elaborazione ed interpretazione nella scienza medievale, onde ricostruire l'iter argomentativo ed interpretativo che dalle soluzioni offerte dai giureconsulti romani ha condotto alle norme delle moderne codificazioni e al DCFR, valorizzando la tesi che assurge il diritto romano a substrato delle moderne legislazioni e a fonte da cui attingere per la predisposizione e l'elaborazione di un diritto contrattuale europeo uniforme.

Nella logica dei suoi redattori il *Draft Common Frame of Reference* è un testo accademico volto a favorire la conoscenza del diritto privato europeo nei singoli ordinamenti nazionali, anche in termini di formazione ed educazione giuridica, nonché a dimostrare che i diritti privati nazionali siano manifestazioni regionali di una sovrastante eredità comune europea, sostenendo il processo di unificazione attraverso l'elaborazione di regole e principi uniformi.

Pur se i redattori del *Draft* tacciono sul punto, Luchetti e Petrucci identificano indubbiamente tale eredità comune nello *ius commune Europeanum*² rappresentato dal complesso dei

pean Contract Law”, pubblicato nel maggio 2011, è pertanto il risultato di un primo confronto con gli “stakeholders” volto a divenire, nella versione definitiva, la base di un regolamento opzionale rivolto a consumatori e professionisti per la disciplina di operazioni economiche transnazionali. L'opera è tuttora in continua evoluzione; oggetto di studio e modifiche al Convegno di Lovanio del 3 giugno 2011, è giunto alla sua terza versione il 19 agosto dello stesso anno. Si tratta di un testo modulare cui potranno essere apportate ulteriori aggiunte: ad oggi, si compone di una sezione sui principi generali in materia contrattuale, di una disciplina specifica in materia di vendita e servizi ad essa correlati, nonché di regole generali circa il risarcimento del danno, il ritardo nei pagamenti, le restituzioni, le prescrizioni e la tutela dei consumatori. Il Progetto, l'11 ottobre 2011, è sfociato in una proposta di regolamento, del Consiglio e del Parlamento Europeo, su un diritto comune europeo della vendita (Common European Sales Law) con l'obiettivo di facilitare il commercio intracomunitario, mettendo a disposizione degli operatori economici una normativa uniforme che le parti possano utilizzare per i contratti di vendita con le controparti di un altro paese dell'Unione. Si tratta di uno strumento opzionale - applicabile solo se scelto dalle parti e che quindi lascia sussistere le leggi nazionali in materia - che, secondo la Commissione, può favorire una maggiore integrazione dei mercati. Cfr. G. ALPA, *Il diritto contrattuale comunitario: un cantiere aperto*, in <http://www.consiglionazionaleforense.it>, -Naviga per temi -attività dei consiglieri- art. 6992; Sui lavori preparatori per l'unificazione giuridica nella UE nell'ambito del diritto civile cfr. R. KNUTEL, *Diritto romano e unificazione del diritto delle obbligazioni*, in “Roma e America. Diritto Romano Comune” Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina”, 27/2009, Mucchi editore, p. 20 ss.; v. anche R. TORINO, *La proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita* in “La cittadinanza europea”, anno IX, 2/2012, Franco Angeli Editore, Milano, pp.153-173.

²Cfr. R. KNUTEL, *Diritto romano e unificazione del diritto delle obbligazioni*, cit., pp. 17-20 e 23.

principi e delle regole scaturenti dal diritto romano e dalla successiva tradizione romano-canonica, perseguendo l'obiettivo di dimostrare, attraverso un'analisi accurata di singoli articoli o di gruppi di articoli del DCFR, punti di contatto con la tradizione romanistica.

Persino nella struttura e nella sistematica accolta nel Progetto gli autori ravvisano corrispondenze con alcune scelte sistematiche proprie della Codificazione di Giustiniano. Il DCFR, infatti, può assimilarsi ad un codice che si pone in una via intermedia tra un codice di principi e un codice di regole e la decisione di separare i "Principi" e le "Definizioni" dal testo normativo, collocandoli rispettivamente, in apertura, in un'apposita sezione autonoma che precede i dieci libri di regole-modello³, e in un Annesso allegato, sembra potersi ricollegare sia al titolo di apertura delle *Institutiones* (1,1) e del Digesto (I.1), entrambi rubricati "*De iustitia et iure*", includenti alcuni principi fondanti dell'intera Compilazione⁴, sia alla scelta di aggiungere alla fine del Digesto il titolo 50,16 "*De verborum significatione*", ricomprensente le definizioni e i concetti ricorrenti in tutto il Corpus normativo, nonché il titolo 50,17 "*De verbis regulis iuris antiqui*", contenente "regole" più generali sottostanti al complesso delle materie trattate⁵.

Sembra riflettere la sistematica accolta dalle Istituzioni di Giustiniano (3,13,2) e prima ancora anche dalle Istituzioni di Gaio (3,88)⁶, nonché dalle moderne codificazioni europee, la predisposizione in un apposito libro del DCFR (III) di una disciplina generale delle obbligazioni, applicabile non solo a quelle nascenti dal contratto ma anche alle obbligazioni *ex lege* (gestione di affari altrui -libro V- e arricchimento senza causa -libro VII-) e a quelle derivanti da fatto illecito (libro VI), optando per una riaffermazione del modello romanistico -

³Per regole-modello s'intendono quelle regole che non hanno forza normativa, ma rappresentano un "soft law", che funge da modello al legislatore comunitario e a quelli nazionali per uniformare e migliorare rispettivamente l'*acquis* e la normativa interna.

⁴Stante il concetto stesso di *principium* quale "inizio" ma anche come elemento collocato in una struttura quale suo fondamento, in D. 1,2,1 (Gai 1 *ad legem duod. tab.*); sulla nozione stessa di *principia* ed in particolare sulla dicotomia *principia iuris tantum* e *principia iuris et in iure* vedi L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I Teoria del diritto, Editori Laterza, Bari, 2007, pp. 26-32.

⁵La scelta sistematica è stata, in realtà, motivata, per i Principi, con l'ispirazione ai "Principes Directeurs" francesi del 2008 e per le Definizioni, con l'esempio dell' "*acquis communautaire*"; è comunque innegabile il collegamento con la sistematica delle opere giustinianee.

⁶Gai, *Institutiones*, 3,88: *...omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto...*; Iustiniani, *Institutiones*, 3, 13, 2: *...sequens divisio-obligationum- in quattuor species diducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio...* Sul significato di *obligatio* vedi, anche G. FALCONE, *Obbligatio est iuris vinculum*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

o di Civil law- rispetto a quello di Common law, che esclude il c.d. *torts law* (la responsabilità extracontrattuale) dal diritto delle obbligazioni.

2. Oltre l'introduzione, il libro è suddiviso in cinque capitoli e a loro volta in paragrafi, che prendono in esame singole norme del *Draft* e precisamente: *Le disposizioni generali* (cap. I), con particolare riferimento alla *Buona fede e correttezza* (I.1) ed al *Principio di ragionevolezza* (I.2); la *Nozione di contratto ed autonomia contrattuale* (cap. II) con approfondimento sulla *Definizione di contratto* (II.1) e l' *Autonomia delle parti* (II.2); la *Formazione del contratto* (cap. III), con particolare riguardo alla *Responsabilità precontrattuale: trattative e doveri di riservatezza* (III.1), ai *Requisiti generali per la formazione del contratto* (III.2) e al meccanismo *Proposta e accettazione* (III.3) che ne è alla base; l'istituto della *Rappresentanza* (cap. IV) e le sue implicazioni: *Potere di rappresentanza. Rappresentante senza potere. Ratifica* (IV.1), *Rappresentanza apparente* (IV.2), *Delegato del rappresentante* (IV.3), *Mancata identificazione del rappresentato* (IV.4) e *Conflitto d'interessi* (IV.5); nonché, da ultimo, l'*Interpretazione* (cap. V), distinguendo le *Regole Generali* (V.1) dalle *Altre regole ermeneutiche* (V.2).

Ogni capitolo, dedicato ad un dato istituto contrattuale, si apre con le norme contemplate nel *Draft Common Frame of Reference*, seguite dai riferimenti normativi previsti sull'argomento dalle moderne codificazioni vigenti nei principali paesi europei ed infine dalla rassegna delle fonti romanistiche, medioevali e moderne antecedenti alle medesime codificazioni.

Ciascun testo giuridico, riportato in lingua originale, è accompagnato per una maggiore comprensione da un'utile traduzione tra parentesi quadre; se ne riporta, poi, il commento, sovvertendo l'ordine di esposizione: dal *Draft* si prosegue col diritto romano ed intermedio fino ad arrivare ad analizzare i fondamenti codicistici, dottrinari e giurisprudenziali degli ordinamenti dei principali paesi europei.

3. Il primo argomento oggetto di esame in chiave storico-comparatistica concerne, fra le "Disposizioni generali"(cap. I) la buona fede (I.1), avente un valore pervasivo dell'intera opera.

Gli autori muovendo dall'analisi dei corrispondenti articoli del DCFR (I.-1:103, III.-1:103 e III.-1:104) chiariscono il loro contenuto alla luce dei "Principi generali" allegati al Progetto, ove ai numeri 23 e 24 si mette in luce come la sicurezza contrattuale di una parte sia rafforzata dall'obbligo dell'altra di agire in accordo ai requisiti della buona fede e si dà rilievo, quale aspetto centrale della buona fede stessa, al dovere di cooperazione tra le parti contraenti al fine dell'adempimento dell'obbligazione. In forza del principio di giustizia, al numero 42, al dovere di una condotta in buona fede corrisponde il divieto di fare affidamento su atteggiamenti illegali, disonesti e irragionevoli e si impone l'osservanza della buona fede in tutte le fasi di vita di un contratto, dalla formazione all'esecuzione, ricollegando alla violazione di un tale obbligo l'impedimento di avvalersi di diritti, rimedi ed eccezioni.

Le disposizioni sovrarichiamate assolvono diverse funzioni: mentre l'articolo I.-1:103 eleva la buona fede e la correttezza a clausola generale, quale principio cardine di tutte le materie del Progetto, gli articoli III.-1:103 e III.-1:104 costituiscono applicazioni specifiche della buona fede al settore delle obbligazioni.

Tali regole-modello si riferiscono certamente alla buona fede di tipo oggettivo⁷, espressa dalla condotta leale dei contraenti, caratterizzata da onestà, chiarezza e considerazione degli interessi, e a sua volta violata dai loro atteggiamenti pregiudizievoli e contrastanti agli interessi reciproci, nonché implicante l'osservanza dei doveri di collaborazione qualora necessario per l'adempimento dell'obbligazione.

Analizzando le fonti, alla ricerca di punti di contatto col diritto romano, gli a. sottolineano come nel sistema contrattuale romano la buona fede soccorra in aiuto alle parti per assolvere a tre importanti funzioni: per determinare le modalità di esecuzione del contratto e salvaguardarne il carattere sinallagmatico⁸, per ricostruire in via interpretativa la reale intenzione delle parti⁹ e per integrare il regolamento contrattuale delle stesse¹⁰.

Si procede, in seguito, all'esame di alcuni testi dei giuristi medievali e moderni approdando alle norme delle codificazioni del XIX e XX secolo, pur mantenendo ferma la di-

⁷A tale proposito cfr. G.A. BENACCHIO, *La buona fede nel diritto comunitario* e F.D. BUSNELLI, *Note in tema di buona fede ed equità*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), Cedam, Padova 2003, pp. 189-201 e pp. 225-257.

⁸Cfr. D. 19,1,50 (Lab. 4 a *Iav. epit.*); Gai 4,61-63 e D. 16,3,31 (Tryph. 9 *disp.*).

⁹Cfr. D. 19,1,11,1 (Ulp. 32 *ad edictum*).

¹⁰Cfr. Gai 3,137.

stinzione tra sistemi di Civil law e Common law. Sul punto, si rileva che in molti ordinamenti di Civil law i concetti di buona fede e di equità¹¹, richiamati nel testo di Trifonino, siano stati spesso sovrapposti a causa di un'interpretazione semplicistica di D. 16,3,31¹², condizionando la disciplina di alcune moderne codificazioni quali, dapprima, il Codice civile francese (art. 1135), poi, quello italiano preunitario e successivamente quello del 1942 (art. 1374). Nel celebre passo di Trifonino, infatti, sebbene in apertura si formuli una frase in apparenza di carattere generale, per cui la buona fede racchiude in sé l'equità e va osservata in tutti i contratti, dagli esempi riportati di seguito emerge, piuttosto che il riferimento va inteso solo per i contratti dai quali sorge un'azione di buona fede (*iudicium bonae fidei*). Il rapporto tra buona fede ed equità viene successivamente precisato nel senso che occorre distinguere tra buona fede, che opera quale criterio di valutazione della condotta delle sole parti contrattuali, ed equità, quale fonte dalla quale trarre la norma più consona agli interessi di tutte le parti coinvolte nell'affare

Diversamente negli ordinamenti di Common Law, in Inghilterra ed in Irlanda, pur non essendo stato ancora riconosciuto in via generale il principio della buona fede si nota un'apertura giurisprudenziale in tal senso, atteso che, in un numero crescente di sentenze, le Corti di questi paesi analizzano sotto il profilo della buona fede il comportamento delle parti sia nella fase delle trattative che in quella della conclusione del contratto.

Alla stregua della buona fede, anche la ragionevolezza, quale parametro di valutazione a carattere generale applicabile a tutti i settori del Progetto, viene collocata tra le disposizioni generali del libro I (art. I.-1:104) e richiamata sia nei "Principi" che nelle "Definizioni". Il suo accertamento deve svolgersi su un piano oggettivo e deve tener conto della natura, dello scopo dell'atto da compiere, delle concrete circostanze del caso, degli usi e delle pratiche rilevanti.

Si evidenzia come nel diritto romano ed intermedio la ragionevolezza rileva principalmente come criterio interpretativo. Il termine *rationabilis* viene, difatti, più volte citato

¹¹V. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aequitas e ius scriptum. Profili storici*, in *Annali della Facoltà Giuridica nuova serie Università degli Studi di Camerino*, 1/2012, Camerino, 2012, p. 207 ss.

¹²D. 16,3,31 (Tryph. 9 disp): *...Bona fides que in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat: sed etiam utrum aestimamus ad merum gentium an vero cum praeceptis civilibus et praetoriis? ... 1. Incurrit hic et alia inspection. Bonam fidem inter eos tantum <inter>quos contractum est, nullo extrinsecus adsumpto aestimare debemus, an respect etiam aliarum personarum, ad quas id quod geritur pertinet? ... et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique...tribuit. ...*

nelle fonti con riferimento all'opinione del giurista Celso su un problema di competenza territoriale, all'interpretazione di una disposizione testamentaria in tema di tutela e al concorso tra azioni penali per uno stesso illecito¹³. Pomponio¹⁴ricorre alla forma comparativa *rationabilis* per interpretare nel modo più adeguato e sulla base delle circostanze concrete il contenuto di un contratto *stricti iuris*, una *stipulatio* conclusa con la pronuncia di determinate parole da uno schiavo in comunione.

Se nelle codificazioni di Civil law si rinvencono meri riferimenti alla ragionevolezza, soprattutto a seguito della ricezione delle Direttive comunitarie sulla tutela del consumatore¹⁵ essa assume un ruolo centrale nel Common law inglese, tenuto conto del suo frequente richiamo da parte della Court of Equity per ovviare alle situazioni “irragionevoli” derivanti dalla rigida applicazione della tecnica del precedente “stare decisis” e della sua positivizzazione nella legislazione speciale in materia di protezione del consumatore, come avviene nell' Unfair Contract Terms Act del 1977, che ha introdotto, a discapito della teoria contrattuale classica incentrata sulla libertà negoziale ed interdidente ogni controllo giudiziale, un controllo di ragionevolezza delle Corti nei contratti per adesione.

4. Quanto alla “Nozione di contratto ed autonomia contrattuale”(cap. II), il DCFR riporta per la prima volta in ambito europeo la definizione di contratto¹⁶(art. II.-1:101), quale accordo bilaterale o multilaterale funzionalmente diretto a far sorgere obbligazioni ovvero a produrre altri effetti giuridici, quali la modifica o l'estinzione di un rapporto obbligatorio o effetti reali¹⁷.

Illuminante l'exkursus storico circa il sistema contrattuale dal diritto romano alle moderne codificazioni. Dalle fonti giuridiche romane si ricava la nozione più antica di contrat-

¹³Cfr. nell'ordine: D. 5,1,2,3 (Ulp. 2 *ad ed.*), D. 50,16,122 (Pomp. 8 *ad Quint. Muc.*) e D. 44,7,34 pr. (Paul. *l. sing. de concurr. action.*).

¹⁴Cfr. D. 45,3,37 (Pomp. 3 *ad Quint. Muc.*).

¹⁵Cfr. artt. 1386-4 del Codice civile francese sulla responsabilità da prodotti difettosi, l'art. 1519-ter del Codice civile italiano, ora trasfuso nell'art. 129 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) e §313 del BGB.

¹⁶I redattori dei PECL, all'opposto, avevano preferito omettere una definizione espressa di contratto.

¹⁷Art. II.-1:101(1) (*Meaning of “contract” and “juridical act”*): “A contract is an agreement which is intended to give rise to a binding legal relationship or to have some other legal effect. It is a bilateral or multilateral juridical act.”.

to a noi pervenuta, fornita da Labeone¹⁸ e collocata tra la tarda repubblica e il primo secolo del principato, che individua l'elemento centrale del contratto nella bilateralità delle obbligazioni che sorgono reciprocamente a carico delle parti (c.d. *sinallagma*) e che si discosta dall'orientamento di Sesto Pedio, poi condiviso da Ulpiano¹⁹, che, all'opposto, fissa nella *conventio* il requisito essenziale per l'esistenza di un contratto, anche quando per il suo perfezionamento sarebbero necessari ulteriori requisiti, come la consegna di una cosa nei contratti reali o l'uso di certe parole in quelli verbali.

Pur nella diversità di posizioni, è indubbia l'identificazione del contratto quale fonte di obbligazioni: se Labeone ritiene che da un contratto (sinallagmatico) possano derivare unicamente obbligazioni corrispettive, Gaio²⁰, muovendo da Pedio, in un passo delle sue Istituzioni riconosce quali fonti di obbligazioni, oltre il contratto, anche il delitto, individuando quattro categorie di contratti tipici: i contratti reali, verbali, letterali e consensuali, ove solo in questi ultimi è necessario e sufficiente per il loro perfezionamento il mero incontro di volontà.

Ed è ancora dalla concezione di Pedio, espressa da Ulpiano, che si partirà per aprire alla libertà contrattuale e accordare riconoscimento ai contratti innominati sulla base della sussistenza di una *conventio* e di una *causa*.

Il sistema contrattuale romano, infatti, ancorato per lungo tempo alla tipicità della *stipulatio*, conosce una prima apertura verso la libertà contrattuale con la protezione da parte del pretore dei *pacta conventa* e con l'introduzione dei contratti innominati a partire da Aristone.

Ma solo con Giustiniano la *stipulatio* viene a perdere il carattere formale, pur mantenendo l'ampiezza di contenuto, e i contratti innominati vengono inquadrati in un apposita categoria; permane tuttavia la distinzione tra contratto e nudo patto malgrado l'attenuazione tra le due figure che si rinviene nella definizione di contratto fornita da Teo-

¹⁸Cfr. D. 50,16,19 (Ulp. 11 *ad ed.*): ...*Labeo libro primo praetoris urbani definit quod quaedam "agantur", quaedam "gerantur", quaedam "contrabantur" "... contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem...* . Sul punto vedi F. MERCOGLIANO, *Fundamenta*, seconda edizione, Satura editrice, Napoli, 2012, pp. 256 ss.

¹⁹Cfr. D. 2,14,1,3 (Ulp. 4 *ad ed.*); prima ancora dell'adesione alla posizione di Sesto Pedio da parte di Ulpiano, nei primi decenni del III secolo, nelle Istituzioni di Gaio (3, 91) si mette in luce come tale tesi fosse quella prevalente già poco dopo la metà del II sec..

²⁰Cfr. Gai. 3,88-89.

filo²¹, per il quale, la convenzione è il consenso di due o più persone al fine di costituire fra loro un vincolo obbligatorio da cui sorgerà responsabilità, se inadempito.

La separazione, sotto il profilo degli effetti, tra *contractus* e *pactum*²² riemerge con forza nel XII secolo ad opera dei Glossatori, che pur recependo la nozione di contratto propria del diritto giustiniano, contrappongono i *nuda pacta* ai *pacta vestita*, questi ultimi i soli ad acquisire il carattere di contratto e la conseguente efficacia di far nascere rapporti obbligatori. Il sistema dei *vestimenta* medioevali domina il sistema contrattuale medioevale fino a tutto il XVI secolo tanto che, per evitare l'eccezione in sede processuale "*non intervenit stipulatio sed pactum nudum fuit*", si adottava per la stipula di un contratto la forma scritta con l'aggiunta di una clausola stipulatoria o una forma solenne.

Già a partire dal XIII secolo, nel diritto canonico e mercantile, stante la necessità di tutelare la buona fede dei contraenti e l'*aequitas*, si osserva il superamento della differenziazione quanto agli effetti tra contratto e patto in quanto "*etiam ex nudo pacto oritur actio*" ma, è nel XVII secolo, grazie alla diffusione delle teorie giusnaturalistiche, che la scienza giuridica europea accoglie e applica concretamente ad ogni tipo di contratto il principio secondo il quale "*solus consensus obligat*²³".

Sebbene l'influenza delle teorie giusnaturalistiche si rifletta anche in Inghilterra, Blackstone nei suoi Commentari sul diritto inglese, sul finire del XVIII secolo, pur considerando il contratto come un accordo o convenzione per fare o non fare qualcosa, giudica necessaria pure la sussistenza di una sufficiente "consideration", riproponendo la distinzione tra contratto -che ne è provvisto- e nudo patto. Nel XVIII secolo la traduzione delle opere di Domat, Pothier, Grozio e Pufendorf favorisce la penetrazione nel Common Law di larga parte delle discipline del contratto di matrice continentale, comprese le teorie consensualistiche.

In ordine all'autonomia contrattuale, il DCFR, all'art. II.-1:102, quale unico limite alla libertà di determinare il contenuto del contratto, impone il rispetto delle norme imperative,

²¹Cfr. *Institutionum Iustiniani Teoph.*, *Paraph.* 3,13,2 8 (trad. ed. Ferrini): *...Contractus autem est duorum vel plurium in idem conventio atque consensus, ut obligation constituatur et alter alteri obnoxiosus efficiatur...*

²²Tale distinzione non rilevava per il diritto canonico, secondo il quale anche dai nudi patti potevano sorgere obbligazioni.

²³Emblema della teoria consensualistica, in Francia, è la definizione di *conventio* fornita da Domat e Pothier, quest'ultima ripresa nell'art. 1101 del Codice napoleonico; in Germania e in Olanda rilevano le teorie di Pufendorf e Christian Wolf che partendo da Grozio influenzano il pensiero di Savigny.

superando quelli della buona fede e correttezza, che erano in aggiunta già previsti nei PECL.

Il II comma del medesimo articolo II.-1:102 chiarisce, altresì, il significato dell'autonomia contrattuale alla luce della disciplina generale del Progetto, individuandola nella possibilità di non applicare tale normativa sia riguardo ai contratti che ai diritti da essi nascenti, di modificarne o derogarne gli effetti, salvo un esplicito divieto, pur non escludendo la rinuncia da parte di un contraente di un diritto già sorto dal contratto di cui era a conoscenza. Sempre nel rispetto del limite delle norme imperative, si ammette espressamente la possibilità di stipulare contratti misti, ricadenti cioè nella disciplina di due o più figure tipiche di contratto o regolati in parte da clausole proprie di un determinato tipo e in parte dalle norme previste per il contratto in generale, salvo che ciò contrasti con la natura o lo scopo del medesimo contratto misto, che sia diversamente stabilito, ovvero dalla regolamentazione prevalga palesemente la corrispondenza ad un determinato tipo, tale da rendere irragionevole la sua non inclusione in esso.

5. Strettamente connesso alla definizione di contratto quale *conventio*, è quanto previsto per la sua formazione e circa i suoi requisiti (“Formazione del contratto”-cap. III-, “Requisiti generali per la formazione del contratto”- III.2)-.

Dall'esame dell'art. II.-4:101 del DCFR gli elementi richiesti in ordine alla conclusione del contratto sembrano essere tre: l'intenzione di dar vita ad un vincolo obbligatorio o ad un altro effetto giuridico, la manifestazione della volontà e il raggiungimento di un accordo sufficiente.

Stante le difformità di fondo sul punto delle due concezioni che sono alla base delle moderne codificazioni europee, come quella, da un lato, seguita dai Codici civili francese e italiano, che elenca espressamente i requisiti essenziali del contratto, e quella, prediletta dal Codice civile tedesco, che invece, sceglie di desumerli dalla disciplina generale del negozio giuridico, i redattori del *Draft* preferiscono non prendere posizione, escludendo dai requisiti del contratto quelli più discussi (causa, “consideration”, forma, consegna di una cosa ...).

Sull'argomento, movendo dal diritto romano, gli a. ricordano, anzitutto, la suddivisione dei contratti tipici nelle quattro categorie di contratti reali, verbali, letterali e consen-

suali, ove rilevano quali elementi essenziali: la consegna di una *res*, la pronuncia di determinate parole, la forma scritta ed il consenso; per i contratti innominati, invece, si richiede anche il requisito della causa. Tali elementi saranno ripresi dalla scienza medioevale del XII secolo che, soffermandosi sulla causa, la eleva a requisito essenziale per la qualificazione di un accordo, non come *nudum pactum* ma, come *pactum vestitum* e, dunque, quale contratto. Per la scienza giuridica europea illuminante è il passo di Ulpiano [Ulp. 4, *ad edictum* in D. 2,14,7,2]²⁴, che riprendendo la teoria di Aristone, qualifica contratto una *conventio* innominata qualora sussista una causa fatta consistere nell'esecuzione di una controprestazione²⁵.

6. Sempre nell'ambito della formazione del contratto, particolare rilievo assumono nel Progetto gli articoli dedicati alla responsabilità precontrattuale ("Responsabilità precontrattuale: trattative e doveri di riservatezza"- III.1-), la quale, oltre ad essere regolamentata a livello generale (art. II.-3:301 e 3:302), trova concreta applicazione anche nell'ambito della contrattazione standardizzata, ove centrale è la tutela del consumatore, essendo il miglioramento e l'armonizzazione dell'*acquis* esistente in tale settore una delle principali finalità del DCFR.

Quanto alla disciplina generale, pur riconoscendo la libertà di ciascuno di entrare in trattative per la conclusione di un contratto, oltre a sanzionare il comportamento di chi inizi trattative inutili, viene censurata la *mala fides superveniens* di chi continui a trattare dopo aver deciso di non voler concludere un contratto e di chi interrompa ingiustificatamente le trattative nonostante l'affidamento ingenerato nella controparte.

Un'applicazione del canone della buona fede e correttezza è insito, altresì, nella norma a tutela del segreto delle informazioni confidenziali apprese durante la fase prenegoziale: l'inosservanza di un tale dovere genera responsabilità per tutte le perdite causate all'altra parte.

²⁴Cfr. D. 2,14,7,2 (Ulp. 4 *ad edictum*).

²⁵Oggi tale interpretazione è discussa. Nella scienza giuridica successiva la nozione di causa è ampiamente dibattuta a cominciare da Accursio, che la individua nell'esecuzione di una prestazione da parte di un contraente. Sul tema della causa nei contratti vedi M. BRUTTI, *Viittorio Scialoja, Emilio Betti due visioni del diritto civile*, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp.163-175. Circa la nozione di contratto e di causa nella tradizione giuridica europea cfr. T. DALLA MASSARA, *Il contratto nella prospettiva storico-comparatistica*, in "Index" 40/2012, Jovene Editore, Napoli, 2012, pp. 750-772.

Circa il *quantum* del danno risarcibile, gli a. sottolineano come, mediante la disposizione di cui all'art II.-3:501, nella quale si dichiarano applicabili in riferimento alla violazione dei doveri di comportamento precontrattuali le norme contenute nel libro III in tema di risarcimento dei danni per inadempimento, i redattori del *Draft* abbiano ampliato la tutela risarcitoria precontrattuale, non limitandola al solo interesse negativo, ma rendendo possibile un ristoro integrale.

Pur se nel diritto romano non è dato rinvenire una categoria generale di responsabilità prenegoziale, un dovere precontrattuale di informazione si rinviene nella responsabilità oggettiva che l'editto degli edili curuli fa conseguire in capo ai venditori per i vizi occulti degli schiavi o degli animali venduti nei mercati o per la mancanza delle qualità promesse²⁶.

Inoltre, per quel che concerne la fase delle trattative negoziali, a Roma, le condotte menzognere o reticenti idonee a produrre un inganno sulla determinazione della volontà della controparte, vengono sanzionate con i rimedi di natura extra contrattuale dell'*actio doli* e della corrispondente *exceptio*, nonché, per i negozi assistiti da *iudicia bonae fidei*, con il riconoscimento dell'*actio* contrattuale²⁷. A conferma di quest'ultima ipotesi si cita un frammento delle *Institutiones* di Giustiniano²⁸, ove, dalla compravendita di luoghi *extra commercium* o di uomini liberi creduti schiavi si fa discendere l'*actio* contrattuale diretta a risarcire l'interesse a non essere tratto in inganno circa l'effettiva conclusione del negozio.

Ed è proprio muovendo dall'analisi di tali fonti romane, con l'affermazione di un'azione risarcitoria di natura contrattuale anche nelle ipotesi in cui il contratto non può ritenersi valido, che Jhering nel XIX sec. procede alla creazione della categoria dogmatica della *culpa in contrahendo*.

Secondo la tesi dell'illustre giurista tedesco, nel corso delle trattative si creerebbe un particolare rapporto giuridico, che imporrebbe a ciascuna parte un obbligo di diligenza, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, chi abbia per sua colpa concluso un contratto invalido, debba risarcire all'altro contraente i danni derivatigli per aver confidato nella validità del contratto stesso.

²⁶Cfr. D. 21,1,1,1 (Ulp. 1 *ad aed. cur.*).

²⁷Cfr. D. 11,7,8,1 (Ulp. 25 *ad ed.*); D. 19,1,13,5 (Ulp. 32 *ad ed.*); D. 18,1,62,1 (Mod. 5 *reg.*).

²⁸Cfr. *Inst.* 3,23,5.

La teoria di Jhering della *culpa in contrahendo*, dapprima accolta nella giurisprudenza tedesca e austriaca, trova formale riconoscimento nel BGB, solo nel 2001, in forza della legge di modernizzazione del diritto tedesco delle obbligazioni. Anche nell'ordinamento olandese, come in Germania, si ritiene che le trattative diano luogo ad una relazione giuridica protetta dalla legge, tuttavia la responsabilità per la rottura ingiustificata delle trattative non è prevista da una specifica norma, bensì si fa discendere dalla violazione del principio della buona fede. Altra differenza rispetto la Germania e l'Austria concerne il *quantum* dei danni risarcibili: se nell'ordinamento tedesco e austriaco si tende a limitare il risarcimento al solo interesse negativo, il sistema olandese, qualora la negoziazione preliminare sia in uno stadio avanzato tale da ingenerare una legittima aspettativa alla conclusione dell'accordo nella controparte, ammette il ristoro anche dell'interesse positivo.

In Italia, il Codice civile dedica alla responsabilità precontrattuale le norme di cui agli art. 1337 e 1338, ove, la prima, impone alle parti contraenti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede (oggettiva) sin dal momento in cui hanno inizio le trattative, e la seconda, chiamando in causa la buona fede soggettiva, costituisce una specificazione della prima prevedendo il diritto al risarcimento del danno subito da chi abbia confidato incolpevolmente sulla validità di un contratto, qualora la controparte conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'invalidità. Pur nella diversità di opinioni riscontrate in dottrina circa la natura della responsabilità precontrattuale, la giurisprudenza dominante, in Italia, tende ad inquadrarla nella responsabilità extracontrattuale. Un orientamento simile trova riscontro nell'ordinamento francese, ove la rottura colpevole delle trattative trova sanzione nella clausola generale della responsabilità aquiliana, uniformando il risarcimento dei danni ai criteri per essa previsti.

Il Common law, invece, pur non possedendo una categoria generale della responsabilità precontrattuale e non imponendo alle parti l'obbligo di condurre le trattative secondo buona fede, accorda tutela alla riservatezza delle informazioni ricevute e, in particolari ipotesi, ricollega una responsabilità a determinati comportamenti prenegoziali.

7. Nella sezione del Draft dedicata alla disciplina sulla formazione del contratto non poteva, inoltre, mancare il riferimento allo schema tradizionale proposta-accettazione

(“Proposta e accettazione”-III.3-), largamente diffuso in tutti gli ordinamenti dei paesi europei e già adottato nei progetti di armonizzazione precedenti (PECL, Principi Unidroit e Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Merci), nonché un’apposita normativa dedicata alla conclusione del contratto fra persone distanti, dove la conoscibilità della manifestazione di volontà si fa di regola coincidere con l’effettiva conoscenza della medesima.

In particolare, l’art. II.-4:201 chiarisce che un’offerta integra gli estremi di una proposta contrattuale in senso tecnico solo se sufficientemente determinata nel contenuto, nel senso di includere quanto meno gli elementi essenziali del contratto che è preordinata a concludere. La proposta, inoltre, può qualificarsi recettizia o meno a seconda che sia rivolta ad un soggetto determinato o al pubblico. Rientra nell’ambito di quest’ultima, quale presunzione relativa di proposta di vendita o di fornitura del servizio fino ad esaurimento, l’offerta ad un prezzo determinato di beni o servizi fatta da un professionista mediante pubblicità o con l’esposizione in cataloghi. Ai sensi degli artt. II.-4:204 e 4:205 l’accettazione dell’oblato può essere esplicita o tacita, cioè per *facta concludentia*, ove soccorrono le norme sull’interpretazione del contratto²⁹.

Per quanto concerne la contrattazione *inter absentes* ed in particolare l’individuazione del momento di conclusione del contratto, il DCFR aderisce alla c.d. teoria delle ricezione, per la quale il contratto è concluso quando l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente, a prescindere dalla sua effettiva conoscenza: fino a quel momento l’accettazione non è vincolante. L’unica eccezione a questo principio si rinviene qualora il tenore letterale della proposta, le pratiche commerciali o gli usi prevedano che l’accettazione possa avvenire tramite esecuzione e senza avviso al proponente: in tal caso il contratto si perfeziona con l’inizio dell’esecuzione.

Il Progetto accoglie, viceversa, la teoria della spedizione per quanto concerne la revoca della proposta, posto che essa si realizza quando la revoca perviene al destinatario prima che quest’ultimo abbia spedito la sua accettazione ovvero, nelle ipotesi particolari, prima

²⁹In generale non viene attribuito alcun significato al silenzio e al comportamento meramente passivo, mentre accordi quadro e pratiche commerciali tra le parti possono integrare un’accettazione tacita della proposta. Sulla rilevanza giuridica del silenzio v. L. SOLIDORO, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Satura editrice, Napoli, 2007, pp. 9-37.

che la comunicazione dell'avvenuto comportamento giunga al destinatario o prima dell'esecuzione del contratto stesso. La revoca della proposta è tuttavia inefficace: se la stessa era irrevocabile, se è stato fissato un termine per l'accettazione e questo non è scaduto, nonché nel caso in cui si sia ingenerato in capo all'oblato un legittimo affidamento circa l'irrevocabilità della proposta, salvo il caso in cui l'accettazione contempli il diritto di receso del proponente. D'altro lato, l'accettazione, per essere efficace, deve giungere al proponente prima del termine da egli fissato per il consenso o comunque entro un termine ragionevole; un'accettazione tardiva produce i suoi effetti solo se, senza ingiustificato ritardo, il proponente informi l'oblato che essa è ritenuta efficace. Pur mancando nel *Draft* la previsione della revoca dell'accettazione³⁰, l'art. II.-4:208 considera la risposta dell'oblato che alteri sostanzialmente le clausole della proposta come rifiuto della stessa, configurandosi come nuova proposta.

Circa l'individuazione del momento perfezionativo del contratto nelle fonti di diritto romano, si mette in luce come i quattro contratti consensuali (compravendita, locazione, società e mandato)³¹, che prescindono per il loro perfezionamento da qualsiasi formalità oltre il consenso, siano gli unici che possono essere conclusi tra persone distanti mediante lettera o messaggero³² distinguendosi dalla *stipulatio*, la quale, invece, deve necessariamente intercorrere tra presenti, stante la imprescindibile esigenza di un'esatta corrispondenza tra il tenore della domanda *-interrogatio-* e il contenuto della risposta *-responsio-*³³.

Dall'esame del passo di Ulpiano (D. 2,14,1,1-2)³⁴, secondo il quale il nudo patto si risolve nell'accordo o consenso di due o più persone su una stessa cosa, e del frammento di Paolo (D. 2,14,2)³⁵, il quale, citando Labeone, asserisce che si può convenire anche con un comportamento e tra assenti per lettera o messaggero, gli a. -tenuto conto anche dell'ampiezza di contenuto dei nudi patti- fanno derivare la generalizzazione delle regole sulla formazione del consenso tra soggetti distanti.

³⁰La revoca dell'accettazione è invece presente nella CVIM (Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di beni Mobili), che si realizza se l'accettazione perviene all'autore della offerta prima del momento in cui l'accettazione avrebbe avuto effetto o nello stesso momento.

³¹Cfr. Gai 3,135.

³²Cfr. Gai 3,136.

³³Cfr. Gai 3,102 e D. 45,1,1,3(Ulp. 48 *ad Sab.*).

³⁴Cfr. D. 2,14,1,1-2 (Ulp. 4 *ad ed.*).

³⁵Cfr. D. 2,14,2 (Paul. 3 *ad ed.*).

Solo con la moderna nozione di contratto sviluppata dal giusnaturalismo ed il superamento della distinzione tra patto e contratto si ha un'effettiva generalizzazione della disciplina romana dei contratti consensuali e si deve a Grozio la prima elaborazione dello schema proposta-accettazione, in seguito perfezionata dalla pandettistica tedesca e poi trasfusa nel BGB.

La dettagliata disciplina sulla conclusione del contratto mediante proposta e accettazione, introdotta nell'ABGB austriaco e poi trasfusa nel BGB, viene diffusa inizialmente in materia di contratti commerciali³⁶ e poi presa a modello da gran parte delle successive codificazioni del XX secolo (così la disciplina svizzera sulle obbligazioni, il codice civile italiano, portoghese e olandese) nonché dal diritto sovranazionale, come la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. Altri ordinamenti, come quelli francese³⁷ e spagnolo, si sono limitati invece ad un generico riferimento al perfezionamento dell'accordo, deferendo alla giurisprudenza il compito di decidere quando esso possa dirsi raggiunto. Perfino negli ordinamenti di Common law per la formazione del consenso -"agreement"- è necessario che alla volontà di una parte, espressa in determinati modi, corrisponda la volontà dell'altra e tale principio sembra valere anche per la contrattazione tra persone lontane con l'utilizzo di strumenti idonei a consentire lo scambio immediato e contestuale di reciproche dichiarazioni di volontà.

Più complessa è invece la disciplina circa l'individuazione del momento perfezionativo del contratto tra assenti quando non vi sia l'uso di mezzi di comunicazione che permettono un confronto immediato. Pur nella varietà dei modelli astrattamente ipotizzabili, la teoria maggiormente seguita, nonostante le differenze è quella della ricezione³⁸, per la quale il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione dell'oblato perviene al proponente, che nel nostro ordinamento è espressa dalla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., mitigata dal riconoscimento in capo al destinatario di fornire la prova contraria.

³⁶Il modello bifasico proposta-accettazione viene dapprima richiamato con esclusivo riguardo alle trattative commerciali tra persone lontane nell'art. 36 del Codice di commercio italiano del 1882 e nell'art. 54 del Código de Comercio Español del 1885.

³⁷Recentemente anche in Francia, nel Progetto di riforma del diritto dei contratti del 2008, è stata inserita un'apposita sezione dedicata alla formazione del contratto per mezzo del meccanismo proposta-accettazione.

³⁸Così AGB; BGB, NBW, Codice portoghese e Principi Unidroit.

Ugualmente nel Common law inglese, pur nella diversità degli orientamenti delle Corti, il contratto si perfeziona con l'accettazione che diviene efficace nel momento in cui perviene al preponente, il quale può vincere la presunzione di conoscenza provando di essere stato impossibilitato senza sua colpa; nondimeno, se l'accettazione viene spedita mediante posta, sembra prevalere la teoria della spedizione, per la quale il momento perfezionativo coincide con quello in cui la lettera è stata inviata.

8. Altro importante complesso di norme inserito nel DCFR e analizzato a fondo dagli a. è quello in tema di rappresentanza ("Rappresentanza"-cap. IV-) che, pur apparendo in linea coi PECL e i Principi Unidroit quanto all'intento di regolare la sola rappresentanza volontaria³⁹, non regola i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato, bensì unicamente le relazioni esterne costruite sugli atti di rappresentanza tra rappresentato e terzi e tra costoro e il rappresentante.

Alla base dell'istituto della rappresentanza si dà rilievo alla procura -"authority"-, che ne costituisce il fondamento, e al suo contenuto, quale manifestazione di volontà del rappresentato di conferire ad un soggetto -"the representative"- i poteri di rappresentarlo nei confronti di terzi e di stabilire i limiti di tale potere. Allo scopo di evitare disposizioni troppo minuziose sui poteri del rappresentante, sul modello della Convenzione di Ginevra del 1983 sulla rappresentanza nelle vendite internazionali di beni mobili e dei Principi Unidroit, all'art. II.-6:103, si chiarisce che la procura può essere espressa o implicita e che essa comprende tutti gli atti accessori diretti alla realizzazione degli scopi per cui viene conferita la rappresentanza.

Una novità rispetto ai PECL è la trattazione unitaria, nell'ambito della normativa generale del Capitolo VI, delle due diverse forme di rappresentanza, diretta (art II.-6:105), ove la spendita del nome del rappresentato vincola quest'ultimo verso la controparte senza creare rapporti giuridici tra rappresentante e terzo evitando una responsabilità in proprio del rappresentante, e indiretta (art. II.-6:106), nella quale, invece, gli effetti dell'atto giuridico compiuto dal rappresentante, che agisce in nome proprio, si producono direttamente sulla

³⁹Risultando la disciplina inapplicabile per la rappresentanza fondata sulla legge o su un provvedimento del giudice o di una pubblica autorità.

sua sfera giuridica impedendo il sorgere di una relazione giuridica diretta tra rappresentato e terzo.

Seguono le disposizioni sulle questioni connesse all'attività del rappresentante sfornito di poteri o posta in essere col superamento dei limiti della procura: in entrambi i casi consegue l'inefficacia dell'atto compiuto rispetto alla sfera giuridica del preteso rappresentato e l'inesistenza di un rapporto giuridico tra il *falsus procurator* e il terzo, salvo l'obbligo del risarcimento del danno. Qualora non sia intervenuta la ratifica del rappresentato, i redattori del DCFR hanno posto a carico del *falsus procurator* l'obbligo di risarcire i danni subiti dal terzo, codificando il principio del risarcimento dei danni ai terzi inconsapevoli della carenza dei poteri del rappresentante, al fine di tutelare la loro buona fede. L'art. II.-6:111 riconosce, infatti, al preteso rappresentato, quando ne abbia interesse, il potere di ratificare l'operato del *falsus procurator* per godere così degli effetti degli atti dallo stesso compiuti, ovviando agli eccessi del contenuto della procura o alla sua totale mancanza. Intervenuta la ratifica, gli atti compiuti dal *falsus procurator* sono in grado di vincolare *ex tunc* rappresentato e terzo, pur salvando gli eventuali diritti altrui maturati dalla situazione di falsa rappresentanza. Allo scopo di porre fine ad uno stato di incertezza giuridica, inoltre, il *Draft* contempla la possibilità per la controparte consapevole dell'assenza dei poteri in capo al rappresentante di fissare un termine ragionevole, mediante avviso al rappresentato, entro il quale ratificare l'operato del *falsus procurator*; nei casi dubbi la soluzione è quella di chiedere delucidazioni al rappresentato.

Nel diritto romano non si rinviene un concetto tecnico ed unitario di rappresentanza, anche se nelle fonti si colgono soluzioni concernenti casi di sostituzione negoziale che di certo hanno influenzato la formazione del moderno istituto: i giuristi romani non disciplinarono mai la rappresentanza in via generale e astratta, ma, nell'età del principato, ne svilupparono molti aspetti, tanto da spingere molti studiosi recenti a rivalutarne il loro contributo⁴⁰.

⁴⁰Sulla rappresentanza nel diritto romano v. M. MICELI, *Studi sulla rappresentanza nel diritto romano*, vol. I, Giuffré Editore, Milano, 2008 e G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo insum domini alla contemplatio domini. Contributo allo studio della storia della rappresentanza*, Giuffré Editore, Milano, 2008.

Sulla base delle fonti a noi pervenute, una prima forma di “rappresentanza organica” risale probabilmente al più antico *ius civile*, ove vigeva il principio espresso da Gaio⁴¹ (2, 95) “*per extraneam personam nobis adquiri non posse*”, che rinvia chiaramente alla famiglia patriarcale, ove il *pater familias*, esclusivo titolare del patrimonio familiare, svolgeva personalmente le proprie attività negoziali ovvero si avvaleva, come strumenti per le stesse, dei propri servi o *fili in potestate*, entrambi privi di capacità patrimoniale. Tuttavia, con riferimento alla capacità di agire dei sottoposti, la rappresentanza operava in modo imperfetto: se in tema di acquisti (*commoda*) gli effetti si producevano direttamente sul patrimonio dell’avente potestà, sul lato passivo, i debiti e i pesi (*incommoda*) non si trasmettevano al *pater*⁴². L’unica deroga a tale sistema fu introdotta, fin dalle XII tavole, per il tutore e il curatore dell’infermo di mente (il *curator furiosus*) in quanto tali rappresentanti legali avevano il potere di acquisire e trasmettere il possesso con effetti diretti in capo ai propri amministrati. Con il passaggio ad un’economia di tipo mercantile, a partire dalla fine del III sec a. C., per rispondere alle necessità del commercio, il sistema della rappresentanza nella gestione di patrimoni ed affari diviene più articolato, accordando al contempo maggiore tutela a coloro che contrattavano con persone *in potestate*. In questo mutato contesto emergono nuovi istituti riconducibili alla rappresentanza: la figura del *procurator*; il contratto consensuale di *mandatum*, l’attività imprenditoriale gestita da un rappresentante dell’imprenditore (*magister navis* e *institor*) e le attività negoziali poste in essere da soggetti a potestà, situazioni queste due ultime, che giustificano la creazione delle c.d. *actiones adiecticiae qualitatis*.

Accanto al procuratore con mandato si vengono, poi, distinguendo due figure che per diverso tempo si confondono: il gestore spontaneo di affari altrui (*negotiorum gestor*) e il *falsus procurator*, con accezione negativa, per identificare colui che simula di essere un procuratore pur non avendone ricevuto i poteri o perché eccede quelli conferitogli.

Circa gli atti compiuti dal *falsus procurator*, gli a., citando alcuni frammenti di Ulpiano, si soffermano sulla ratifica da parte dell’interessato e sui suoi effetti, essendo certa la responsabilità dell’agente. In D. 46,8,12,1 (Ulp. 80 *ad ed*) egli definisce la ratifica come il rico-

⁴¹Gai 2,95.

⁴²A tal proposito, sia pure limitatamente alla *stipulatio*, rileva D. 45,1,38,17 (Ulp. 49 *ad Sab.*), secondo il quale non si può acquistare mediante tale contratto un credito ad un’altra persona, a meno che lo stipulante sia uno schiavo o un *filius* in potestà, in quanto i rapporti obbligatori *verbis* vanno contratti personalmente.

noscimento dell'attività del *falsus procurator* ad opera del *dominus negotii*, il quale accetta che gli effetti vengano ad incidere sulla propria sfera giuridica; in D. 46,3,12,4 (Ulp. 30 *ad Sab.*) equipara la ratifica ad un mandato (*rati habitio mandato comparatur*), facendone conseguire la liberazione del debitore che abbia pagato a un *procurator non verus* del creditore. Ne consegue, il dovere del mandatario di osservare con diligenza i limiti del mandato, ponendosi in essere, in caso contrario, un *aliud pro alio*, come oggetto della sua prestazione, e di conseguenza una sua responsabilità per inadempimento⁴³.

La pluralità delle figure di rappresentanti permane nel diritto giustiniano, sebbene evidenti siano gli sforzi di semplificazione e di razionalizzazione sistematica operata dai compilatori, cui si deve la distinzione tra procuratori, la cui attività si ricollega sempre ad un mandato, e gestori di affari altrui, che invece agiscono al di fuori di un incarico contrattuale. I compilatori contribuiscono, altresì, alla piena affermazione generalizzata della possibilità di acquistare direttamente per *extraneam personam* il possesso e la proprietà di ogni cosa mediante *traditio* e ad essi si ricollega la tendenza ad estendere tale possibilità anche a taluni rapporti obbligatori sia dal lato attivo che passivo, con l'inserimento nel *Corpus* di testi di giuristi classici che lo ammettevano.

Con i principi "*potest quis per alium quod potest facere per se ipsum*" e "*qui facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum*", pure il diritto canonico ha alimentato il pieno riconoscimento dell'idea di rappresentanza. Le posizioni della normativa canonista si trasmettono, poi, nel diritto comune, i cui *doctores* comprendono a pieno l'importanza della possibilità di concludere contratti anche in nome e per conto di altri, superando il principio delle Istituzioni di Giustiniano, cui erano rimasti ancorati i Glossatori, ed elaborando una prima nozione unitaria di rappresentanza.

Le correnti giusnaturalistiche costituiscono un'ulteriore spinta verso la costruzione di una categoria generale e unitaria di rappresentanza. Pothier ne sintetizza i concetti, che sembrano trovare fondamento nella tradizione giuridica anteriore; diretta conseguenza sono le codificazioni del XIX sec., ove la rappresentanza viene trattata nell'ambito del contratto di mandato con un evidente richiamo alla tradizione già delineata dal diritto romano e medioevale e consolidata dalle correnti giusnaturalistiche. Un esempio si rinviene nel codice

⁴³ Cfr. D. 17,1,5, pr.-1 8 (Paul. 32 *ad ed.*).

napoleonico, ove la procura ed il mandato si identificano così da essere considerati un contratto informale che può concludersi anche per lettera, oralmente e in modo tacito. Nel Progetto francese di riforma del diritto dei contratti del 2008, invece, la rappresentanza viene scissa dal mandato riservandole un apposito capitolo ove ne vengono sviluppati i suoi vari aspetti. Il codice civile spagnolo e quello austriaco riproducono quasi fedelmente il codice francese, ove non si ravvisa una separazione sistematica fra i rapporti interni tra mandatario e mandante e rapporti esterni tra mandante e terzo; diversamente nel BGB tedesco le norme sulla rappresentanza regolano il rapporto tra il rappresentato e il terzo, mentre la relazione tra rappresentato e rappresentante viene disciplinata nell'ambito del mandato, collocato fra i contratti tipici. Sistematiche simili al BGB tedesco si rinvencono nel codice civile portoghese, olandese e italiano.

Il Codice italiano, in particolare, non slega del tutto la rappresentanza dal mandato, distinguendo al suo interno tra mandato con rappresentanza, ove valgono le regole dettate per quest'ultima e mandato senza rappresentanza, ove il mandatario agisce in nome proprio senza creare rapporti giuridici tra mandante e terzi, salvo che per i diritti di credito risultanti dall'esecuzione dell'incarico⁴⁴. Peculiarità del Codice italiano riguardano la forma della procura e della ratifica, che non è libera ma vincolata a quella da osservare nel contratto da concludere a mezzo di rappresentante, e la responsabilità del falso procuratore, che viene configurata quale responsabilità precontrattuale⁴⁵, accordando ai terzi il risarcimento dei danni per lesione del loro affidamento sulla validità del contratto.

Diversamente, nel sistema di Common Law, pur non essendo mai stato elaborato un concetto generale di rappresentanza, dall' "equity" è sorta la figura dell' "agency"⁴⁶ per indicare la relazione che si instaura tra un "principal" e un "agent" in virtù di un contratto in forza del quale si conferisce un' "authority" al secondo. Allo scopo non è necessaria la spendita del nome e la conoscenza da parte del terzo dei poteri di rappresentanza, essendo

⁴⁴Riproponendo la distinzione fra atti di ordinaria amministrazione e quelli che la eccedono.

⁴⁵Diversamente, nel diritto francese, ove il mandatario agisca esulando dai propri limiti, senza aver sufficientemente informato il terzo contraente, sorgerà a suo carico una responsabilità per danni che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie francesi qualificano come extracontrattuale, avendo il *falsus procurator* violato oltre i doveri di buona fede e correttezza anche il generale divieto del *neminem laedere*, avendo taciuto al terzo una causa di invalidità del negozio.

⁴⁶Cui si riconducono anche quelle figure fondate su vari tipi di mandato commerciale come il preposto e l'agente di commercio.

sufficiente, affinché l'agente produca effetti diretti nella sfera giuridica del "principal", che l'attività si svolga nell'interesse altrui. Se l' "agent" manchi di tali poteri si realizza una situazione simile a quella del *falsus procurator*: dagli atti dell' "agent" non sorge alcun vincolo fra il "principal" ed il terzo, salvo la ratifica del primo che opera retroattivamente. In mancanza di una siffatta ratifica sorge, invece, una responsabilità a carico dell' "agent", che lo obbliga ad eseguire la prestazione nei confronti del terzo oppure a risarcirlo dei danni derivanti dall'inadempimento.

9. Da ultimo gli autori affrontano il tema dell'interpretazione ("Interpretazione"-Cap. V-).

E' qui evidente come il DCFR riprenda la sistematica dei PECL dettando, tra le disposizioni generali del libro I, le linee guida per l'interpretazione di tutte le regole-modello contenute negli altri nove libri del Progetto, concentrando, poi, nell'ottavo capitolo del libro II alcune norme specificatamente dedicate all'interpretazione del contratto.

Secondo i redattori del Progetto l'articolo I.-1:102, stante la sua collocazione sistematica fra le "Disposizioni generali", ha natura programmatica avendo lo scopo di indicare a legislatori, giudici, arbitri ed interpreti una serie di criteri guida fondamentali all'interpretazione e la scelta di isolare una specifica disciplina dedicata al contratto trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di comprendere a pieno le disposizioni contrattuali al fine di stabilirne la validità o il corretto adempimento delle obbligazioni delle parti.

In via generale, si impone un'interpretazione coerente agli scopi del *Draft*, ma che deve svilupparsi in modo autonomo e alla luce dei principi sottostanti, anche per colmare le lacune di alcuni settori del Progetto: si vuole promuovere la buona fede e la correttezza, la certezza del diritto e l'uniformità di interpretazione e si prescrive, quale criterio ermeneutico principale, la lettura delle norme alla luce della tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi costituzionali, quali valori fondanti dell'Unione europea.⁴⁷

Per quel che concerne l'interpretazione del contratto, il DCFR, al primo comma dell'art. II.-8.101, elegge a criterio ermeneutico principale la comune intenzione delle parti al momento della conclusione dello stesso, che prevale rispetto al significato letterale delle

⁴⁷Sul punto cfr. F. MERCOGLIANO, *Fundamenta*, cit., pp. 59-83.

espressioni usate dai contraenti. Il secondo comma del medesimo articolo chiarisce, quale corollario al primo, che la ricerca della comune volontà opera anche quando, al momento della conclusione del contratto, una parte abbia inteso dare ad una clausola o espressione del medesimo regolamento d'interessi un determinato significato e l'altra non poteva ragionevolmente esserne a conoscenza. La norma enunciata al terzo comma, che impone un'interpretazione del contratto secondo il significato che vi darebbe una persona ragionevole, svolge, infine, una funzione suppletiva essendo destinata ad operare quando non sia possibile accertare la comune intenzione delle parti ai sensi dei due commi precedenti, ovvero quando la questione interpretativa sorga con un soggetto, che pur non essendo parte del contratto, abbia ragionevolmente e in buona fede fatto affidamento sul suo significato apparente. Al fine di ricostruire l'interpretazione di una persona ragionevole, o comunque la comune intenzione delle parti -ove ciò non sia altrimenti decifrabile-, soccorrono una serie di elementi esterni elencati nell'art. II.- 8.102, alcuni dei quali soggettivi, altri oggettivi⁴⁸.

Quanto al diritto romano, principi generali sull'interpretazione del contratto si rinvengono già nel pensiero dei giuristi classici e successivamente nelle decisioni delle Cancellerie imperiali. Ci si riferisce, più propriamente, quali criteri ermeneutici principali tramandateci dalle fonti, alla *bona fides*, alla *aequitas* e alla *humanitas*.

In particolare, in relazione alla buona fede, gli a. citano il passo di Giuliano⁴⁹, riprodotto quasi alla lettera da Gaio, ove il richiamo alla buona fede in funzione interpretativa impone che ciascuno debba percepire per sé quanto acquistato *ex re sua* e, pertanto, anche in caso di acquisto posto in essere dallo schiavo in comproprietà con i mezzi patrimoniali di uno solo dei condomini. Emerge, dunque, come il riferimento alla buona fede esuli da ogni eventuale ricerca sull'effettiva volontà delle parti contrattuali o sull'eventuale valutazione dell'adempimento delle obbligazioni.

⁴⁸Parametri soggettivi: il comportamento dei contraenti nella fase delle trattative (lett. a) e successivamente alla conclusione del contratto (lett. b); l'interpretazione usuale che essi sono soliti dare alle clausole e alle espressioni già impiegate nei loro rapporti (lett. c). Criteri oggettivi: le circostanze sulla base delle quali il contratto è concluso (ancora lett. a); la natura e lo scopo del contratto (lett. e); il significato e l'interpretazione normalmente attribuiti a quel tipo di clausole negli specifici settori di attività (lett. d); gli usi (lett. f) e, infine, la buona fede e correttezza (lett. g). La norma si conclude con il richiamo dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) per enucleare l'interpretazione che un terzo, che non ne sia parte, ma che vi abbia fatto affidamento, potrebbe dare al contratto.

⁴⁹Cfr. D. 10,3,24 pr. (Iul. 8 *dig.*) (= Gai 7 *ad ed. prov.* in D. 41,1,45).

Una costituzione degli imperatori Settimio Severo e Caracalla⁵⁰, riporta, invece, l'*aequitas* in chiave ermeneutica per orientare la scelta tra due tipi di tutela giudiziaria allorché alcuni schiavi abbiano dato mandato di comprare fondi con il denaro del padrone, a sua insaputa, e i mandatari vi abbiano dato esecuzione. Non essendo ragionevole perseguire un crimine e, nel contempo, chiedere l'adempimento di un contratto in buona fede, la cancelleria imperiale offre al padrone la scelta tra l'azione di furto, da un lato, e l'azione contrattuale di mandato dall'altro: l'*aequitas* in collegamento alla *bona fides* ravvisa, pertanto, nell'interpretazione dell'assetto degli interessi discendente dal mandato la soluzione più consona.

Anche Trifonino⁵¹, analizzando due particolari situazioni afferenti al contratto di deposito, riferisce del collegamento tra buona fede ed equità, ove la prima viene utilizzata in senso strumentale ed interpretativo per far entrare in gioco la seconda, così da offrire alle fattispecie un trattamento adeguato alla luce dei valori correnti del comune sentire sociale.

Riguardo all'*humanitas*⁵², quale principio proprio del diritto romano che in ambito contrattuale risulta funzionale a fondare soluzioni conformi alla ragionevolezza e al bilanciamento degli interessi in gioco, ne viene evidenziata la facile sovrapposizione con i criteri dell'*aequitas* e della *ratio* nell'orientare le scelte interpretative, così da renderne difficile la distinzione.

Ulpiano [in D.18,3,4,1]⁵³ riferendo un parere espresso da Nerazio, in occasione di una vendita risolta per non aver il compratore pagato, dopo un anticipo sul prezzo, la parte rimanente, offre un primo esempio di richiamo all'*humanitas* asserendo che il venditore avrebbe dovuto restituire l'acconto ed il compratore sarebbe stato obbligato a rendere i frutti, ma se le parti avessero convenuto che il venditore fosse esonerato dalla restituzione dell'anticipo al compratore la soluzione più “umana”, e dunque rispondente all'assetto degli interessi voluto dalle parti, sarebbe stata quella di esonerare il compratore dall'obbligo dei frutti. Il criterio dell'*humanitas* si rinviene, altresì, in un celebre rescritto di Diocleziano⁵⁴ in tema di compravendita di fondi, ove si giustifica l'intervento della Cancelleria imperiale

⁵⁰Cfr. C. 6,2,1 (Sev et Ant. AA Theogeni, a. 200).

⁵¹Cfr. D. 16,3,31 (Tryph. 9 *disp.*).

⁵²Circa l'*humanitas* cfr. F. MERCOGLIANO, *Fundamenta*, cit., pp.89-103.

⁵³Cfr. D. 18,3,4,1 (Ulp. 32 *ad ed.*).

⁵⁴Cfr. C. 4,44,2 (Diocl. et Max. AA. Aurelio Lupo, a. 285).

per incidere sullo squilibrio delle prestazioni, offrendo la soluzione più adeguata al caso concreto.

In via generale, spiegano gli a., l'interpretazione negoziale da parte del giurista romano opera in sede di responso in relazione ad un caso concreto ma, le regole ermeneutiche utilizzate assumono via via la portata di canoni generali orientati alla ricostruzione della comune volontà delle parti. In particolare, le regole di interpretazione soggettiva si rifanno, in primo luogo, a criteri linguistici e logici ancorati alle dichiarazioni e ai comportamenti delle parti e, solo qualora la lettera del contratto appaia oscura o ambigua si dà la prevalenza alla volontà effettiva dei contraenti sulla base della verosimiglianza. Un passo tratto dai Digesta di Celso⁵⁵ offre un esempio concreto del percorso concettuale posto alla base della ricostruzione della volontà delle parti contrattuali, già affrontato nel I sec. a. C. dai due giuristi repubblicani Servio e Tuberone: Celso, optando per la tesi di Tuberone, individua nella volontà del dichiarante il criterio ermeneutico fondamentale per intendere il contenuto di un atto, a discapito delle parole in cui essa si traduce, con il limite di non sovvertire il significato comunemente attribuito ai termini usati e dell'irrelevanza di una volontà non dichiarata.

Il criterio della comune volontà delle parti preordinata all'interpretazione del contratto è presente anche nelle opere dei giuristi tardoclassici e nella costituzione diocleziana con riferimenti sia di carattere generale che relativi a specifiche figure. *Ex multis* Papiniano utilizza tale canone ermeneutico per estendere la locazione di un fondo *vectigalis* da parte di un municipio, non solo agli eredi del conduttore, ma anche ad un suo legatario⁵⁶ o per escludere dall'oggetto di una *stipulatio* Aquiliana, fatta a fini transattivi, le liti alle quali alle parti non intendevano riferirsi⁵⁷.

Successivamente, nel diritto intermedio, gli autori concordano nell'individuare nell'*aequitas* il criterio generale dell'interpretazione giuridica, come rileva Baldo degli Ubaldi circa uno statuto -citando il passo di Trifonino sulla *bona fides* in rapporto all'*aequitas*- in quanto lo statuto deve essere ricondotto all'intelletto dell'equità e ad essa deve conformarsi non solo ogni tipo di *lex*, ma anche la valutazione del giudice e dell'uomo onesto. Altre te-

⁵⁵Cfr. D. 33,10,7,2 (Cels. 19 *dig.*).

⁵⁶Cfr. D. 50,16,219 (Pap. 2 *resp.*).

⁵⁷Cfr. D. 2,15,5 (Pap. 1 *def.*).

stimonianze sul ruolo ermeneutico dell'*aequitas* ci pervengono da Ludovico Pontano, Bartolomeo Sozzini e Francesco Mantica, sebbene si evidenzi l'esigenza di seguire anche il criterio generale dell'*humanior interpretatio* in tutti i casi dubbi.

Più in generale la scienza giuridica medioevale anteriore al XIX sec. ricava i canoni interpretativi direttamente dalle fonti romane applicandoli tanto agli atti normativi pubblici quanto a quelli dell'autonomia privata. I Glossatori, in particolare, estrapolano dai testi del *Corpus Iuris* tali principi ermeneutici, racchiudendoli in brocardi, che vedranno i primi tentativi di sistemazione giuridica solo con i Commentatori.

Tra il XV e il XVII secolo la teoria dell'interpretazione giuridica registra una sistemazione più organica e complessiva nell'opera di molti giuristi, anche italiani, quali Cipolla, Rogerio e Federici, nonché di giuristi della Scuola Culta e in seguito dalle varie correnti del Giusnaturalismo, che sviluppando le concezioni emergenti dei Commentatori eleggono a criterio ermeneutico guida quello dell'equità.

In seguito, la maggior parte degli ordinamenti europei di Civil law elegge la buona fede a criterio oggettivo fondamentale all'interpretazione del contratto. Tale principio ermeneutico viene per la prima volta codificato nel § 157 del BGB, che lo pone in stretto collegamento col concetto di "Verkehrssitte" per integrare le lacune lasciate dalle parti nel regolamento contrattuale. La norma chiarisce, appunto, che i contratti vanno interpretati secondo buona fede e correttezza e avendo riguardo agli usi comuni ovvero agli usi correnti del traffico giuridico. Tralasciando il riferimento agli usi comuni, quello alla buona fede in chiave ermeneutica è ripreso dall'art. 1366 del vigente Codice civile italiano, eletto dalla maggioranza della dottrina e giurisprudenza a criterio generale alla luce del quale applicare le altre regole sull'interpretazione. In altri ordinamenti europei, come in Austria, Francia e Svizzera, questo principio è collocato piuttosto negli articoli dedicati all'esecuzione del contratto o in quelli che si riferiscono alla buona fede in generale.

Diversamente, nei Paesi di Common Law non si ravvisano collegamenti manifesti tra l'interpretazione del contratto e il principio di buona fede e correttezza ma, l'atteggiamento delle Corti inglesi e irlandesi è quello ad applicare le regole ermeneutiche secondo il significato che un "reasonable man" attribuirebbe alle espressioni usate in quel dato contesto e in quelle circostanze, assicurando quella connessione tra interpretazione e ragionevolezza, che

permette di salvare l'accordo tra le parti senza pregiudicare il risultato economico che le stesse avevano prefissato di raggiungere.

Circa il diritto sovranazionale, già la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale dei beni Mobili anticipa il dettato degli articoli dei PECL sull'interpretazione operando il collegamento con la buona fede. Ne consegue che anche le norme convenzionali di diritto sovranazionale devono interpretarsi in modo tale da garantire una loro uniforme interpretazione e, soprattutto, il rispetto della buona fede nell'ambito del commercio internazionale.

10. Da un attento esame dell'opera emerge, dunque, chiara l'intenzione degli autori, che non si limita ad un arido studio alla ricerca di profili di continuità tra il diritto romano, la tradizione romanistica ed il moderno diritto europeo, quanto piuttosto è volta a comprendere i principi e gli istituti giuridici posti a base del DCFR alla luce delle fondamenta romanistiche, rimarcando il ruolo fondamentale che il diritto romano assume nella tradizione giuridica europea, quale possibile esperienza interpretativa della presente dimensione europea, funzionale alla comprensione delle origini e degli sviluppi dei singoli diritti nazionali dei vari paesi europei e punto di avvio per il proposito di una loro unificazione⁵⁸. Allo scopo si deve fare riferimento al diritto romano assieme alla sua tradizione nella storia della cultura giuridica europea, quindi non solo al diritto romano classico e a quello giustiniano ma anche alle elaborazioni che esso ha subito nella scienza pandettistica e nello *ius commune* europeo.

Nonostante le ferme critiche sollevate da più direzioni circa i contenuti e le preferenze sistematiche e metodologiche del *Draft Common Frame of Reference*, gli a. esprimono toni di ottimismo sull'avvenire del Progetto, che non può risolversi in un mero testo accademico con finalità prevalentemente didattiche e di ricerca ma, si auspica, rappresenti la base inizia-

⁵⁸Cfr. G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche* "Itinerari. Diritto", Bologna, il Mulino, 2010, p. 198; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, il Mulino, Bologna, 1987, p. 668; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, Giappichelli, Torino, 1997, p. 348; R. KNÜTEL, *Diritto romano e ius commune davanti alle Corti dell'Unione Europea*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo III*, Napoli, 1997, pp. 521-557; J. M. RAINER, *Il diritto romano nelle sentenze delle Corti europee*, in *L'anima 'europea' dell'Europa*, cur. D. Castellano, Napoli 2002, pp. 45-50.

le per la creazione di un regime unitario, anche se allo stato attuale e nell'ottica delle istituzioni europee limitatamente al settore dei contratti tra consumatori e professionisti.

Stante i pressoché generali assensi accordati al Libro Verde sul diritto europeo dei contratti ed in conformità al Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il testo del DCFR, rivisto, modificato e tuttora in fase di studio e affinamento, è divenuto, formalizzata la delibera degli organi comunitari, la base di un regolamento opzionale offerto ai consumatori e ai professionisti per la disciplina delle operazioni economiche transnazionali: ciò segna un notevole passo in avanti nel difficile percorso diretto all'armonizzazione del diritto degli Stati membri dell'Unione europea.

Camerino, novembre 2013